

**Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 dicembre 2003**  
**Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti.**  
**(Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 17)**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, che individuano i lavoratori obbligatoriamente iscritti all'Ente e, ai fini del finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto Ente, prevedono il versamento di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione percepita da ciascuno iscritto per le attività espletate;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 che, fra le categorie da iscrivere obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, menziona i cantanti lirici e di musica leggera;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionabili per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha posto quale finalità da perseguire la riduzione del contenzioso contributivo riguardante le categorie di cui al citato art. 3 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ivi compresa la categoria dei cantanti;

Rilevato che solo per alcune figure professionali, impegnate nelle incisioni fonografiche per la produzione di dischi e di altri supporti del suono, vengono fissate ad opera dei contratti collettivi i compensi spettanti per lo svolgimento di tale attività e che, invece, per la categoria dei cantanti, di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ugualmente impegnata nelle predette incisioni, è consolidata l'assenza di una contrattazione collettiva di determinazione dei compensi spettanti, con conseguente incertezza circa la base contributiva da applicare;

Rilevato, inoltre, che è diffusa la prassi di non determinare, nemmeno a livello di pattuizioni individuali, compensi in relazione alle attività prestate nelle sale di incisione dalla predetta categoria di lavoratori, privilegiandosi in alternativa, nell'ambito di rapporti comunque a titolo oneroso, forme di compensi di carattere variabile a realizzazione procrastinata e comunque non collegati direttamente alle attività prestate ai fini delle incisioni;

Considerato che, stante la situazione di fatto sopra illustrata, risulta anche compromessa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389, che consente di individuare la base imponibile facendo riferimento alla retribuzione prevista dal contratto collettivo ovvero da accordi o contratti individuali qualora ne derivi una base imponibile di importo superiore;

Considerato che solo la predeterminazione di compensi convenzionali per la categoria dei cantanti può garantire certezza circa la base su cui applicare i contributi per il finanziamento dell'assicurazione sociale gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché maggiore tempestività nel pagamento e nella riscossione dei contributi, con conseguente prevenzione del contenzioso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla fissazione delle retribuzioni convenzionali per la categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, quale base imponibile su cui applicare le aliquote contributive per la medesima categoria;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

**Art. 1.**

Retribuzioni convenzionali

1. A decorrere dall'anno 2004, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, relativamente alle attività prestate nelle sale di incisione, sono stabilite nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Art. 2.**

Verifica ed adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali

1. Dopo un biennio di applicazione, si procederà alla verifica dell'attuazione del presente decreto e all'adeguamento delle retribuzioni fissate nella unita tabella.
2. L'adeguamento delle retribuzioni convenzionali sarà successivamente effettuato a scadenze triennali. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Per la determinazione delle retribuzioni convenzionali per la categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dall'art.3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.**

Numero supporti fonografici venduti	Paga base oraria	Maggiorazioni paga base oraria	Compenso orario convenzionale	Compenso convenzionale per brano (tre ore)	Contribuzione sociale su compenso convenzionale per brano (32,70%)
1ª fascia: da 0 a 30.000	43	43	86	258	84
2ª fascia: da 30.001 a 60.000	43	86	129	387	127
3ª fascia: da 60.001 a 200.000	43	172	215	645	211
4ª fascia: da 200.001 a 500.000	43	344	387	1.161	380
5ª fascia: oltre 500.000	43	688	731	2.193	717